

Trasporto locale e risorse - Fondo nazionale Tpl: emendamenti a Ddl Bilancio 2017

Dopo quelli del 10 novembre la Conferenza delle Regioni ha consegnato all'esecutivo un'altra serie di emendamenti su tre diversi argomenti: il riversamento allo Stato delle risorse regionali; l'iscrizione dell'avanzo vincolato nei bilanci regionali; il finanziamento del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Le posizioni e gli emendamenti della Conferenza delle Regioni sono contenuti in tre distinti documenti consegnati "fuori sacco" nel corso della Conferenza Stato-Regioni (e pubblicati sul sito www.regioni.it, sezione "Conferenze").

Si riporta di seguito il testo di quello relativo al finanziamento del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale.

Emendamenti al Disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2020" A.C. 4127 bis Finanziamento del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale

Premesso che:

Le Regioni ed il Governo concordano sulla necessità di definire nuove modalità di finanziamento del Trasporto Pubblico Locale garantendo la stabilità delle risorse nel tempo, al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi a favore dei cittadini e la stipula di contratti di servizio pluriennali, anche alla luce dell'introduzione di innovativi criteri di riparto dello stesso Fondo in corso di introduzione a partire dal 2017 per effetto dell'emanazione del decreto delegato sui servizi pubblici locali.

Per queste ragioni, appare urgente superare il sistema di alimentazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale legato al gettito dell'accisa su benzina e gasolio da autotrazione, stabilito dall'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha determinato rilevanti profili di incertezza ed instabilità.

Il Governo e le Regioni

concordano che, nell'iter della legge di bilancio 2017, siano introdotti i seguenti elementi che non comportano oneri per la finanza pubblica:

a) definizione nell'articolato della legge dell'ammontare del Fondo per il triennio 2017 - 2019 nella misura prevista dal disegno di legge di bilancio e cioè nella misura di 4.859.000.000 euro per il 2017, di 5.032.000.000 per il 2018 e di 5.032.000.000 per il 2019 ;

b) mantenimento anche per gli esercizi successivi, a decorrere dal 2020, dello stanziamento previsto per il 2019;

c) non sia data attuazione al comma 4 dell'articolo unico del DPCM 26 luglio 2013 perché in contraddizione con la lettera e lo spirito dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui finalità era di determinare un'aliquota dell'accisa che, date le previsioni di gettito, garantisse alle Regioni un ammontare predeterminato di risorse.

Emendamento all'A.C. 4127-bis, articolo aggiuntivo 77 bis.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

Art. 77-bis

(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale)

1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal

2013, il comma 4 dell'art. unico del DPCM 26/07/2013.

